



PAGARE O DICHIARARE IN RITARDO – RAVVEDIMENTO

Scaduto il termine per il versamento e/o la presentazione della dichiarazione relativamente ai **tributi locali** – IMU, TASI e TARI, è possibile avvalersi dell'istituto del **ravvedimento operoso** per regolarizzare le violazioni relative a:

- ✓ omesso/parziale versamento;
- ✓ omessa dichiarazione;
- ✓ infedele dichiarazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ Art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
- ✓ Art. 13, comma 1 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 abrogato dall'art. 10-bis decreto legge 26 ottobre 2019, n.124 convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- ✓ Art. 34-35 del vigente Regolamento generale delle Entrate.

QUANDO UTILIZZARE IL RAVVEDIMENTO

In linea generale, l'istituto del ravvedimento operoso consente di regolarizzare, pagando sanzioni ridotte, tutte le violazioni tributarie causate da errori od omissioni.

Pertanto, si possono sanare:

- ✓ l'omesso o insufficiente versamento di imposte e tributi
- ✓ la tardiva presentazione della dichiarazione annuale o dell'atto da registrare (contratto di locazione, denuncia di successione)
- ✓ gli errori sostanziali che incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo (ad esempio, la mancata esposizione in dichiarazione di alcuni redditi) e delle ritenute alla fonte da operare in qualità di sostituto d'imposta
- ✓ l'insufficiente dichiarazione di valore.

CONDIZIONI

- ✓ mancata contestazione della violazione
- ✓ non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

CONSEGUENZA

- ✓ regolarizzazione della violazione

ADEMPIMENTI

- ✓ pagamento del tributo
- ✓ pagamento degli interessi moratori al tasso legale annuo, calcolati dal giorno successivo al termine (non rispettato) entro il quale doveva essere assolto l'adempimento fino a quello in cui viene eseguito il pagamento. Per determinarli, si può usare la formula: (imposta x tasso legale x giorni di ritardo) / 365, tenendo

- presente che il denominatore resta tale anche quando l'anno nel corso del quale gli interessi sono maturati è bisestile, cioè, come il 2020, è composto di 366 giorni
- ✓ la sanzione ridotta, la cui entità è diversificata in funzione della tempestività del ravvedimento, ossia del tempo intercorso tra la commissione della violazione e la sua regolarizzazione;
 - ✓ solo per i casi di omessa/infedele dichiarazione è necessario presentare la dichiarazione tardiva e/o rettificata, su apposito modello messo a disposizione dall'Ufficio e riportando nelle note la causale "Ravv. omessa" nei casi di tardiva presentazione della dichiarazione oppure "Ravv. Infedele" nei casi di errori nella dichiarazione già presentata.

MISURA DELLE SANZIONI

OMESSO VERSAMENTO (*sanzione minima 30%, ridotto alla metà per ritardi non superiori ai 90gg*)

- **Ravvedimento Sprint** da effettuarsi **entro 14 gg** dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto effettuarsi con sanzioni pari allo 0,10% per ogni giorno di ritardo:

Giorno di ritardo	Sanzione	Giorno di ritardo	Sanzione
1	0,1%	8	0,80%
2	0,2%	9	0,90%
3	0,3%	10	1,0%
4	0,4%	11	1,1%
5	0,5%	12	1,2%
6	0,6%	13	1,3%
7	0,7%	14	1,4%

- **Ravvedimento breve** da effettuarsi **entro 30 gg** dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto effettuarsi con sanzione ridotta a 1/10 del minimo (art. 13, lett. a), D.Lgs. n. 472/1997): 1,5%;

- **Ravvedimento intermedio** da effettuarsi **entro 90 gg** dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto effettuarsi con sanzione ridotta a 1/9 del minimo (art. 13, lett. a-bis), D.Lgs. n. 472/1997): 1,67%;

- **Ravvedimento lungo** da effettuarsi **entro 365 gg** dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto effettuarsi con sanzione ridotta a 1/8 del minimo (art. 13, lett. b), D.Lgs. n. 472/1997): 3,75%;

- **Ravvedimento lunghissimo** da effettuarsi **entro 730 gg** dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto effettuarsi con sanzione ridotta a 1/7 del minimo (art. 13, lett. b-bis), D.Lgs. n. 472/1997): 4,29%;

- **Ravvedimento ultra-biennale** se si effettua **oltre 730 gg** dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto effettuarsi con sanzione ridotta a 1/6 del minimo (art. 13, lett. b-ter), D.Lgs. n. 472/1997): 5,00%;

OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE (*sanzione minima per omessa dichiarazione 100% dell'imposta dovuta, sanzione minima per infedele dichiarazione 50% dell'imposta dovuta*)

- **Ravvedimento intermedio:** nel caso in cui la regolarizzazione degli errori/omissioni avviene entro 90 gg dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso con sanzione **ridotta a 1/9 del minimo**;
- **Ravvedimento lungo:** nel caso la regolarizzazione degli errori/omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore con sanzione **ridotta a 1/8 del minimo**;
- **Ravvedimento lunghissimo:** nel caso la regolarizzazione degli errori/omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore con sanzione ridotta a **1/7 del minimo**;
- **Ravvedimento ultra-biennale:** nel caso la regolarizzazione degli errori/omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore con sanzione **ridotta a 1/6 del minimo**.

MISURA INTERESSI

INTERESSI

anno	Saggio legale	riferimenti
2015	0.50%	Decreto MEF 11 dicembre 2014
2016	0.20%	Decreto MEF 11 dicembre 2015
2017	0.10%	Decreto MEF 7 dicembre 2016
2018	0.30%	Decreto MEF 13 dicembre 2017
2019	0.80%	Decreto MEF 12 dicembre 2018
2020	0.05%	Decreto MEF 12 dicembre 2019
2021	0.01%	Decreto MEF 11 dicembre 2020

Il calcolo degli interessi si effettua nel seguente modo:

$$\text{INTERESSI} = \frac{(\text{importo omesso} \times \text{tasso legale} \times \text{gg di ritardo})}{36500}$$

I giorni decorrono dal giorno successivo alla scadenza del versamento sino a quello effettivo del versamento.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dovrà essere effettuato mediante modello F24, barrando la casella "Ravv." e utilizzando il relativo codice tributo, oltre ad indicare il Codice Ente: L011.